

DIRITTO SOCIETARIO

Il contratto di cointeressenza agli utili

di Fabio Landuzzi

L'ordinamento civilistico contiene all'**art. 2554, Cod. Civ.**, la disciplina di uno strumento contrattuale che, malgrado sia poco utilizzato nella prassi professionale ed aziendale, può talvolta presentare **motivi di interesse** meritevoli di attenzione. Si tratta del **contratto di "cointeressenza"** il quale può assumere essenzialmente **due forme**:

1. Nella forma della cd. "**cointeressenza impropria**" un soggetto viene fatto **partecipare agli utili di un'impresa, senza partecipazione alle perdite** ed in contropartita di un **apporto** all'impresa cointeressante.
2. Nella forma della cd. "**cointeressenza propria**", invece, un soggetto viene fatto **partecipare sia agli utili che alle perdite** di un'impresa, **senza** che vi sia il corrispettivo di **alcun apporto**.

Ciò che distingue profondamente le due fattispecie è la **partecipazione del cointeressato anche alle eventuali perdite** dell'impresa cointeressante, che **contraddistingue** il caso della "**cointeressenza propria**", e la **mancanza di un apporto** del cointeressato a beneficio dell'impresa cointeressante, che **caratterizza sempre** il caso della "**cointeressenza impropria**".

Si tratta di accordi che presentano un **duplice profilo di interesse**: da una parte, si prestano a fungere da modelli di **condivisione delle attività e dei risultati** delle imprese senza tuttavia pregiudicare in alcun modo la rispettiva **autonomia giuridica e contabile** consentendo così di evitare le rigidità che si accompagnano normalmente alla creazione di una nuova entità legale comune; dall'altra parte, presentano anche un **contenuto para-assicurativo** nella misura in cui consentono all'impresa di ridurre, al verificarsi di eventi negativi, l'ammontare delle perdite di gestione a proprio carico, mediante la **compartecipazione di un soggetto terzo** (il **cointeressato**). Una parte della dottrina ha osservato come l'uso di questi contratti si presti ad assimilazioni con gli **strumenti negoziali atipici** di gestione del cd. "**management risk**".

Dal punto di vista aziendalistico, questo tipo di accordi è interessante anche per la **flessibilità** che li caratterizza. Ad esempio, l'accordo potrebbe avere carattere di reciprocità come avviene nel caso dei contratti di cd. "**cointeressenza propria**" in forma "**complessa**"; in essi, entrambe le imprese partecipanti all'accordo **assumono reciprocamente** l'una rispetto all'altra tanto la **veste di cointeressante** quanto quella **di cointeressata**. In questo modo, si realizza una **reciproca compartecipazione** agli utili ed alle perdite delle imprese partecipanti in una chiave di reciproca assistenza e di condivisione dei risultati.

In fase di negoziazione e di stesura del contratto, le parti potranno quindi **delimitare la nozione** di “**attività**”, di “**affare**” e di “**utile**” che costituirà oggetto della reciproca condivisione, nonché gli **strumenti di controllo** spettanti a ciascun partecipante.

Dal **punto di vista contabile**, e riguardo alla classificazione dei componenti economici (costi e/o ricavi) della cointeressenza nel bilancio delle imprese partecipanti, il **Documento OIC 12** – attualmente **in pubblica consultazione** - prevede che gli “utili da associazioni in partecipazione e da cointeressenze” siano **classificati alla voce C.16.d) del Conto economico** relativa ai “Proventi finanziari diversi dai precedenti”. Questa classificazione, in verità, sembra essere **adeguata nell'ipotesi** della presenza **di un apporto di capitale**, e quindi nel caso della “**cointeressenza impropria**”; la stessa invece **non convince** nel caso dei contratti di “**cointeressenza propria**” in cui il riflesso economico dell'operazione **non ha** in verità alcuna intrinseca **natura finanziaria**, bensì strettamente operativa.